

STATUTO

della "COOP NONCELLO -
Societa' Cooperativa Sociale ONLUS"
con sede in Roveredo in Piano

Titolo I

Elementi identificativi

Art. 1 - Denominazione.

E' costituita una societa' cooperativa denominata "COOP
NONCELLO - Societa' Cooperativa Sociale ONLUS"

La Cooperativa aderisce - anche ai sensi e per gli effetti di
cui al Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 - alla Lega
Nazionale delle Cooperative e Mutue ed alle sue articolazioni
periferiche territorialmente competenti.

Art. 2 - Sede.

La societa' ha sede in Comune di Roveredo in Piano (PN).
Il Consiglio di amministrazione e' competente, ai sensi degli
articoli 2519, primo comma, e 2365, secondo comma, del Codice
Civile in ordine al trasferimento della sede nell'ambito del
territorio nazionale ed alla istituzione e soppressione di
sedi secondarie.

Il Consiglio di amministrazione puo' istituire o sopprimere
filiali, succursali e unita' operative di ogni tipo, sia in
Italia che all'estero.

Art. 3 - Durata.

La durata della Cooperativa e' fissata sino al 31 (trentuno)
dicembre 2050 (duemilacinquanta); essa potra' essere
prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 4 - Scopi e oggetto.

La Cooperativa, retta dai principi della mutualita'
prevalente, senza finalita' speculative, ha lo scopo di
perseguire l'interesse generale della comunita' alla
promozione umana ed all'integrazione sociale delle persone,
attraverso lo svolgimento di attivita' diverse, ma comunque
dirette all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
nell'ambito di progetti di occupazione finalizzati alla
promozione del benessere e della salute di tali persone, in
ossequio alla vigente legislazione europea, nazionale e
regionale.

Le persone svantaggiate, ai sensi delle leggi vigenti, devono
costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori
della Cooperativa.

La Cooperativa intende perseguire, altresì, lo scopo di
ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuita'
di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,
sociali e professionali per i propri soci cooperatori.

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi
dei soci, ha per oggetto le seguenti attivita':

1. lo svolgimento di servizi di gestione e manutenzione
programmata del patrimonio immobiliare pubblico e privato, di
stabilimenti industriali, edifici pubblici, aziende, unita'
produttive, anche in regime di global service e chiavi in mano
(a risultato), ivi comprese le attivita' di progettazione del
servizio, catalogazione e censimento del patrimonio
immobiliare, programmazione degli interventi, organizzazione
della struttura di gestione, definizione e controllo degli
indici di gestione e loro valutazione ed ogni altra attivita'
accessoria, conduzione e manutenzione impianti generali e
produttivi, manutenzione fabbricati ed aree pertinenziali,
gestione ricambistica, gestione sistemi informativi, gestione
sistemi riproduttivi ed archivistici, gestione laboratori,
cura della pulizia e dell'igiene, trasmissione posta interna,
gestione degli spazi, ristorazione, gestione materiali (di
consumo, magazzini, imballaggi, spedizioni);
2. la gestione e l'esercizio di ristoranti, mense e pubblici

- esercizi, in forma diretta o per conto di enti pubblici e privati;
3. la gestione di strutture alberghiere, campeggi, turismo sociale;
 4. l'attività di studio, consulenza, progettazione, monitoraggio ed intervento nel settore ambientale, di igiene urbana ed ambientale;
 5. le pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie e riordino mense;
 6. le pulizie di strade ed aree pubbliche, l'attività di sgombero neve;
 7. la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti di ogni genere e provenienza anche pericolosi;
 8. l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la raccolta e la distribuzione di merci per conto terzi, traslochi, il trasporto di persone, in forma singola o collettiva;
 9. la gestione di merci per conto terzi, in proprio ed in magazzini altrui; la terziarizzazione parziale o totale dei processi logistici aziendali, in ogni fase della catena (rifornimento di materie prime e semilavorati, immagazzinamento di prodotti finiti, distribuzione), ivi comprese le operazioni accessorie, quali, esemplificativamente, controllo qualitativo e quantitativo delle merci e delle giacenze, imballaggio, raccolta degli ordinativi, spedizione, contabilizzazione; la movimentazione di beni, prodotti, attrezzature, merci, contenitori ed ogni altra cosa mobile, con o senza l'ausilio di mezzi meccanici; il facchinaggio, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, e le attività a questo preliminari, complementari o accessorie, quali insacco, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, selezione e cernita, deposito, presa in consegna; la pulizia di magazzini, depositi, piazzali, carri, autocarri, contenitori, celle frigorifere, con correlative operazioni relative a rifiuti e materiali di risulta; ogni altro servizio, anche diverso da quelli specificamente menzionati alle lettere precedenti, avente comunque natura logistica o connessione con attività di logistica già svolte dalla Cooperativa;
 10. vendita, commercializzazione, progettazione, installazione e manutenzione impianti fotovoltaici, impianti solari, impianti di recupero energetico, impianti di risparmio energetico, impianti di fonti energetiche rinnovabili; i lavori, le manutenzioni e le gestioni nei settori edili, stradali e meccanici, energetici, delle comunicazioni, idrotermosanitari, costruzioni e demolizioni, scavi e sbancamenti;
 11. la tinteggiatura e verniciatura di qualsiasi tipo;
 12. la progettazione, consulenza ed altri interventi nel settore della sicurezza sul lavoro, salvo che tali attività non siano riservate dalla legge ad iscritti a speciali albi o elenchi;
 13. l'installazione e la manutenzione segnaletica stradale e ospedaliera, orizzontale e verticale, la gestione di parcheggi ed autorimesse;
 14. gli interventi di arredo urbano, realizzazione e manutenzione di aree verdi, sfalcio di erba, diserbo, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori e piante, potatura anche in altezza e piantumazione;
 15. la gestione di parchi e riserve naturali;
 16. la costruzione e la gestione di impianti sportivi e ricreativi;
 17. l'organizzazione, la gestione e la produzione di concerti, attività musicali, servizi culturali ed espositivi, attività teatrali e cinematografiche ed ogni altra attività connessa;
 18. il montaggio e lo smontaggio di mostre e fiere, il servizio di assistenza e di organizzazione di fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere;
 19. il servizio di rilevazione generale delle utenze, lettura

contatori gas, acqua ed elettricità', distribuzione bollette e cartelle, studi e progettazioni per il recupero energetico, agenzia di recapito, vuotatura e trasporto cassette postali e gettoni telefonici;

20. l'attività di affissione e di riscossione tributi per affissioni, rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo;

21. l'attività di agenzia di viaggi e la prestazione di servizi turistici in genere;

22. la gestione di distributori automatici in genere;

23. la prestazione di servizi di lavanderia, stireria, tintoria e guardaroba per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;

24. la prestazione di servizi di vigilanza, portierato, prevenzione incendio, servizio di emergenza su impianti di ascensore, gestione di emergenza, guardiania e sicurezza, telesicurezza, sorveglianza scolastica e accompagnamento scuolabus;

25. la prestazione di servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca e trasferimento tecnologie e di manutenzione, assistenza, aggiornamento ed assemblaggio di hardware e software;

26. la prestazione di servizi amministrativi e contabili per conto di terzi, di consulenza al marketing, di servizi di promozione e immagine e di pubblicità';

27. la prestazione di servizi telefonici, telefax ed internet per enti pubblici e privati;

28. la gestione di sportelli ed agenzie per la ricerca ed orientamento del personale in materia di collocamento, orientamento professionale e lavoro tipico ed atipico, con l'esclusione di ogni intervento diretto di gestione e collocazione della manodopera;

29. la consulenza di produzioni assicurative;

30. il recupero ed il restauro di materiali bibliografici, museografici e di oggetti d'arte, gli scavi, i restauri e la gestione di aree archeologiche, la catalogazione beni culturali;

31. lo svolgimento di attività editoriali, grafiche, tipografiche, nel rispetto della Legge 5 agosto 1981 n. 416;

32. la gestione di servizi informagiovani;

33. la gestione di aree cimiteriali, la prestazione di servizi ed attività cimiteriali quali esumazioni, inumazioni, tumulazioni ed estumulazioni;

34. la promozione e la realizzazione di progetti di deistituzionalizzazione di ospedali psichiatrici e di istituzioni totali e di progetti di integrazione sociale, in stretta connessione con i servizi sociali e sanitari pubblici e del privato sociale, mediante la prestazione di supporto logistico ed organizzativo; la gestione di strutture intermedie;

35. la gestione di laboratori protetti in cui si svolgeranno attività artigianali di produzione, lavoro e servizio nei vari campi di attività (ad esempio: falegnameria, ceramica, meccanica, tessitura, assemblaggi), oltre che nei settori indicati ai punti precedenti;

36. lo svolgimento delle medesime od altre attività artigianali presso terzi;

37. la gestione di laboratori protetti in cui si svolgeranno attività di tipo agricolo, agrituristico, zootecnico, forestale;

38. la gestione di attività commerciali, sia di prodotti di attività della cooperativa che di terzi;

39. la realizzazione di corsi di formazione professionale e culturale, sia come strumento di crescita dei soci, sia per utenti dei servizi sociali, sanitari ed educativi indicati dalla legislazione nazionale e regionale, anche come formazione in situazione, finalizzati a scopo terapeutico, di inserimento sociale e di successivo inserimento in attività di lavoro;

40. la prestazione di due o più delle attività indicate ai

numeri precedenti, in forma integrata ed organizzata, anche in regime di global service e chiavi in mano (a risultato), in favore di soggetti pubblici e privati.

La Cooperativa puo', stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o per conto di terzi, assumere da Amministrazioni Statali, anche Autonome, da Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie, Comunita' Montane, da qualsiasi Ente Pubblico nonche' da qualsiasi Committente, anche privato, l'appalto di servizi e l'esecuzione di opere e forniture di qualsiasi genere, nei settori sopra indicati, da affidare per la relativa esecuzione ai soci.

La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e quindi con esclusione delle attivita' indicate negli artt. 106 e 113 del D.Lgs. 01.09.1993 n.385, e, comunque, con esclusione di tutte le attivita' riservate previste dal predetto decreto legislativo e dal D.Lgs. 24.02.1998 n.58, puo' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili per la realizzazione degli scopi e delle attivita' sociali, e puo' svolgere qualunque altra attivita' connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sopra elencati e quant'altro utile o necessario al fine di diffondere i principi della cooperazione mutualistica. A tal fine essa puo':

- a) assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre societa' aventi scopi affini, analoghi o complementari;
- b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o persone per debiti e obbligazioni propri o dei soci o per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative;
- c) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussorii diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- d) dare adesione ad un Gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545-septies del Codice civile.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa si impegna ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunita', la propria attivita' con quella degli altri enti cooperativi, promovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La Cooperativa puo' operare anche con soggetti non soci.

Titolo II

Soci

Art. 5 - Socie e soci.

Il numero dei soci e' illimitato, ma non puo' essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La responsabilita' dei soci per le obbligazioni sociali e' limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) soci cooperatori;
- b) soci cooperatori in formazione;
- c) soci volontari;
- d) soci fruitori;
- e) soci sovventori.

Possono, inoltre, essere ammesse come soci le persone

giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ciascun socio viene iscritto in una apposita sezione del libro dei soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Il domicilio di ogni socio si intende eletto, relativamente ai rapporti sociali e ad ogni e qualsiasi dichiarazione o comunicazione prevista nel presente Statuto, presso la rispettiva residenza o sede, quale risultante dal libro dei soci.

Per effetto dell'ammissione alla Cooperativa, ciascun socio assume l'obbligo di:

- a) versare le azioni sottoscritte, con le modalità ed entro i termini previsti e stabiliti dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 30;
- b) osservare le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni e di tutte le deliberazioni assunte dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni applicabili alla propria categoria.

Art. 6 - Soci operatori.

Possono essere Soci operatori:

- a) tutti i lavoratori di ambo i sessi che esercitino l'arte o il mestiere corrispondente o affine alle attività svolte dalla Cooperativa ed indicate al precedente art. 4 e che, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione, anche se in via di formazione, possano partecipare direttamente e proficuamente ai lavori della Cooperativa e collaborare attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo;
- b) gli elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa;
- c) le persone svantaggiate, ai sensi delle leggi vigenti, compatibilmente con il loro stato soggettivo.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci operatori instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

I soci operatori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando, nei limiti stabiliti dalla legge e dal vigente Statuto, alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Non possono assumere la qualità di soci operatori coloro i quali esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa, oppure coloro i quali hanno un interesse, diretto o indiretto, in imprese che esercitano un'attività identica o affine con quella della Cooperativa, salva - in questa seconda ipotesi - una espressa e motivata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e fermo restando il limite generale rappresentato dal contrasto con gli interessi sociali.

Art. 7 - Obblighi dei soci operatori.

I soci operatori sono obbligati, oltre a quanto indicato al precedente articolo 5, ultimo comma:

- a) ad eseguire il lavoro ad essi assegnato secondo le modalità ed i termini stabiliti e le disposizioni impartite dalla direzione della Cooperativa e secondo le esigenze e le necessità della stessa, con il massimo impegno e diligenza, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento interno;

- b) a mettere a disposizione le proprie capacita' professionali ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'attivita' della Cooperativa, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro di cui la Cooperativa stessa ha la disponibilita';
- c) ad eseguire prestazioni di lavoro di carattere straordinario, nei limiti stabiliti dalla legge;
- d) a rimanere in posizione di aspettativa non retribuita qualora l'organizzazione del lavoro della Cooperativa, anche in conseguenza di cessazione o riduzione dei servizi resi a terzi in appalto o in altra forma contrattuale, non permetta il loro inserimento in altre attivita' lavorative;
- e) ad osservare, in caso di cessazione per propria iniziativa del rapporto sociale e di lavoro, il periodo di preavviso stabilito dal Regolamento interno.

Art. 8 - Soci cooperatori in formazione.

I nuovi soci cooperatori vengono ammessi nella categoria speciale dei soci cooperatori in formazione.

Il socio in formazione non ha diritto di voto nelle delibere riguardanti l'elezione a cariche sociali, ne' puo' esservi designato.

Il socio in formazione non puo' esercitare i diritti previsti dalla disposizione di cui all'art. 2545-bis del Codice Civile. Il Regolamento interno disciplina il trattamento economico e normativo del socio cooperatore in formazione, anche allo scopo di consolidare il vincolo sociale e di premiare lo sforzo lavorativo e partecipativo del medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione adotta una delibera con la quale disciplina, nel rispetto del principio di parita' di trattamento, la durata, la tipologia e le modalita' dei percorsi formativi, avuto riguardo alle diverse posizioni ed aree professionali.

Il periodo di formazione ha la durata complessiva di diciotto mesi.

In tale periodo, il socio in formazione viene valutato nella sua generica attitudine professionale e di inserimento nella Cooperativa, e cio' attraverso l'osservazione della sua capacita' di lavoro e di apprendimento, della sua attitudine alla collaborazione con gli altri soci, con i Responsabili di reparto e con i Dirigenti, della sua idoneita' a partecipare in modo proficuo ai lavori dell'impresa.

Durante tale fase il socio puo' essere escluso in qualsiasi momento, senza preavviso, ne' diritto alla relativa indennita' sostitutiva. Anche il socio, durante il suddetto periodo, puo' decidere di interrompere, senza preavviso, ne' indennita' sostitutiva, il rapporto sociale e di lavoro.

Al termine del periodo il socio viene ammesso nella categoria dei Soci cooperatori con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione puo' ammettere senz'altro l'aspirante socio cooperatore nella categoria ordinaria o abbreviare o omettere il periodo di formazione nelle seguenti ipotesi:

- a) rispetto a coloro che sono gia' stati soci della Cooperativa, ed il cui rapporto sia cessato per cause diverse dalla decadenza o dall'esclusione;
 - b) rispetto a coloro i quali abbiano ricoperto funzioni gestorie o di direzione in altre Societa' cooperative o imprese operanti nei settori di attivita' della Cooperativa o nell'ambito della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e delle sue articolazioni periferiche o di Associazioni a questa facenti capo;
 - c) rispetto a coloro i quali, fuori dai casi precedenti, a giudizio motivato del Consiglio di Amministrazione, in ragione della propria precedente comprovata attivita' professionale o delle proprie qualita' o caratteristiche personali, siano gia' dotati di una formazione completa o di una sicura capacita' di inserimento nella Cooperativa, avuto riguardo alla situazione di questa al momento della loro ammissione.
- I soci in formazione non possono in ogni caso superare un

terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Qualora, nell'interesse della Cooperativa, sia necessario ammettere nuovi soci cooperatori in formazione in numero tale da superare il rapporto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione provvederà, anche in deroga alle previsioni del Regolamento interno, ad ammettere nella categoria dei Soci cooperatori i soci in formazione che abbiano effettuato positivamente la maggior parte del percorso formativo assegnatogli.

Per quanto non è espressamente previsto nello Statuto e nel Regolamento interno, si applicano alla categoria dei soci in formazione le disposizioni previste per i soci cooperatori.

Art. 9 - Soci volontari.

Possono essere soci volontari tutti coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Ai soci volontari è corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

Art. 10 - Soci fruitori.

Possono essere soci fruitori le persone fisiche ovvero le associazioni formalmente costituite di tutela e rappresentanza di tali persone, che beneficiano e godono, anche indirettamente, dei servizi realizzati dalla Cooperativa in attuazione dei propri compiti statutari.

I soci fruitori possono far parte degli organi sociali della Cooperativa.

Art. 11 - Soci sovventori.

Possono essere soci sovventori le persone fisiche e le persone giuridiche che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente articolo 4.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori sarà maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, il socio sovventore che intende trasferire le proprie azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli elementi essenziali del contratto di trasferimento delle azioni, con i dati anagrafici completi dell'aspirante acquirente. Il Consiglio di Amministrazione deve esprimere il proprio gradimento entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione; in caso di mancato gradimento, il Consiglio di Amministrazione, sempre nel termine sopra indicato, deve indicare altro soggetto, gradito alla Cooperativa, disposto ad acquistare le azioni al prezzo indicato nella comunicazione.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti piu' di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Al socio sovventore recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma del presente Statuto.

In caso di liquidazione della Cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni dei soci cooperatori.

Per quanto non e' previsto nel presente Statuto, il rapporto con i soci sovventori sara' disciplinato da apposito Regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei Soci.

I soci sovventori non sono ammessi a fruire delle prestazioni e dei servizi della Cooperativa e non partecipano allo scambio mutualistico.

Art. 12 - Procedura di ammissione.

Chi intende diventare socio deve presentare una domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, in cui deve:

- a) indicare il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza o il domicilio, la cittadinanza ed il codice fiscale, se persona fisica; la ragione o denominazione sociale, la sede, la nazionalita', il codice fiscale ed i dati anagrafici completi del legale rappresentante o di altra persona dotata di rappresentanza, se persona giuridica o ente;
- b) indicare la categoria di soci cui chiede di essere iscritto;
- c) indicare le specifiche competenze professionali possedute, l'effettiva attivita' svolta e l'esperienza lavorativa eventualmente maturata nei settori di attivita' in cui opera la cooperativa, qualora intenda aderire alla categoria dei soci cooperatori;
- d) indicare l'ammontare complessivo delle azioni che intende sottoscrivere, che non dovra' mai essere inferiore a numero due azioni (pari a Euro 516,46) per il socio cooperatore, a numero quattro azioni (pari a Euro 1.032,92) per il socio sovventore e a numero una azione (pari a Euro 258,23) per il socio volontario e per le altre categorie di soci, ne' superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- e) dichiarare la volonta' di stabilire, sin dal momento dell'adesione alla Cooperativa, un ulteriore rapporto di lavoro fra quelli ammessi dalle vigenti leggi, dal presente Statuto e dal Regolamento Interno, qualora intenda aderire alla categoria dei soci cooperatori;
- f) dichiarare di impegnarsi ad osservare le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali, limitatamente alle disposizioni applicabili alla propria categoria.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza, in capo all'aspirante socio, dei requisiti richiesti per l'ammissione, l'inesistenza di cause ostative o di incompatibilita' e delibera sull'ammissione dell'aspirante socio in una specifica categoria, nonche', nel caso di socio cooperatore, sull'instaurazione del rapporto di lavoro.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

Immediatamente dopo il ricevimento della comunicazione di ammissione, il socio deve liberare le azioni sottoscritte, nella misura e con le modalita' stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 30, tenuto anche conto della tipologia dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa, in caso di socio cooperatore. Qualora la domanda di ammissione venga respinta, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa deliberazione e comunicarla all'interessato entro sessanta giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso

l'aspirante socio puo', entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea. Quest'ultima delibera sulla questione in occasione della sua prossima successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 13 - Diritti dei soci.

Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 8, i soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Inoltre, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Art. 14 - Divieto di concorrenza.

E' fatto divieto assoluto ai soci operatori di esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

E' fatto, altresì, divieto ai soci operatori di partecipare ad altre società o imprese che svolgano attività identica, affine o comunque concorrente rispetto a quella della Cooperativa, e di prestare lavoro subordinato o a qualsiasi altro titolo a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto identico, affine o comunque concorrente rispetto a quello della Cooperativa, salvo motivata e preventiva deroga del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Strumenti finanziari.

La Cooperativa puo' emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per la società per azioni.

L'emissione degli strumenti finanziari e' deliberata dall'Assemblea straordinaria, che stabilisce l'importo complessivo dell'emissione, i diritti patrimoniali o anche amministrativi eventualmente attribuiti ai possessori degli stessi e le eventuali condizioni cui e' sottoposto il loro trasferimento.

Titolo III

Perdita della qualità di socio.

Art. 16 - Perdita della qualità di socio operatore.

La qualità di socio operatore si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art. 17 - Recesso.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, puo' recedere il socio operatore:

- (a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- (b) che non si trovi piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non puo' essere parziale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Art. 18 - Decadenza.

Oltre che nei casi previsti dal presente Statuto, la decadenza e' pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci operatori:

- a) interdetti od inabilitati o falliti;
- b) in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al trattamento pensionistico;

c) nel caso di sopravvenuta inabilita' a partecipare ai lavori della Cooperativa e comunque di perdita dei requisiti per essere Socio cooperatore;

d) che abbiano sciolto unilateralmente per dimissioni o recesso l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con l'adesione alla Cooperativa o successivamente.

Art. 19 - Esclusione.

Fermo restando quanto e' previsto in relazione alla categoria del socio in formazione, l'esclusione sara' deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

a) che si sia reso responsabile di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti interni o dal rapporto mutualistico;

b) che sia recidivo nell'inadempimento non grave delle obbligazioni di cui alla precedente lettera a) e, nonostante diffida, non abbia adeguato la propria condotta in conformita' a quanto richiestogli;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nella liberazione delle partecipazioni sociali sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

d) che abbia violato gli obblighi di non concorrenza previsti dal precedente articolo 14;

e) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

f) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato, anche se pronunciata ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati dolosi la cui gravita' o natura renda improseguibile il rapporto sociale;

g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento;

h) che riveli a terzi segreti aziendali sia in campo tecnico che commerciale o notizie comunque riservate riguardanti la Cooperativa e/o i suoi soci o che trafughi studi, disegni, progetti o documenti della Cooperativa;

i) che compia atti gravi di insubordinazione nei confronti di coloro i quali hanno responsabilita' dirigenziali o direttive in seno alla Cooperativa;

l) che provochi per colpevole negligenza sul lavoro danni gravi ai mezzi, alle attrezzature, al materiale della Cooperativa o di terzi;

n) che sottragga o danneggi volontariamente materiali, mezzi ed attrezzature della Cooperativa o di terzi, oppure sottragga denaro alla Cooperativa, anche tramite l'utilizzo a proprio vantaggio di tessere e carte di credito aziendali;

o) che abbandoni il posto di lavoro creando pregiudizio all'incolumita' delle persone e/o alla sicurezza degli impianti, oppure interruzioni o difficolta' nella regolare esecuzione del servizio, o si rifiuti alle prestazioni lavorative di carattere straordinario senza giustificato motivo di impedimento;

p) che abbia subito la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro ad iniziativa della Cooperativa per giusta causa, per giustificato motivo o per ragioni disciplinari;

q) che non abbia osservato il divieto di fumo, nei reparti dove esso e' previsto per ragioni di sicurezza;

r) che sia stato recidivo nelle mancanze sanzionate dal Regolamento interno con la sospensione;

s) che abbia dato luogo o partecipato ad un alterco litigioso, con altri soci o terzi, durante il lavoro, con vie di fatto;

t) che sia stato assente dal lavoro senza giustificazione per un periodo superiore a tre giorni;

u) che, all'inizio del lavoro o durante il lavoro sia colto in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti;

v) che, all'interno dei reparti o dei magazzini, esegua durante l'orario di lavoro, attivita' per conto proprio o di terzi;

z) che rifiuti senza giustificato motivo il trasferimento in altro reparto o magazzino della Cooperativa o che - dopo avere subito il ritiro della patente - rifiuti di essere adibito a mansioni diverse, anche non equivalenti;
aa) negli altri casi previsti dalle vigenti leggi e dal presente Statuto.

Art. 20 - Morte.

In caso di morte del socio cooperatore, i successori hanno diritto alla liquidazione della partecipazione, secondo le disposizioni del successivo articolo 23.

Art. 21 - Rapporto associativo e mutualistico.

La Cooperativa, in ossequio alle previsioni di cui alla Legge 3 aprile 2001 n. 142, considera il rapporto associativo come preminente e assorbente rispetto all'ulteriore rapporto di lavoro, del quale costituisce altresì presupposto essenziale ed irrinunciabile.

Il rapporto di lavoro si estingue, pertanto, con il recesso, la decadenza, l'esclusione e la morte del socio cooperatore e comunque in ogni altro caso di perdita della qualità di socio, accertata o deliberata in conformità della Legge, del presente Statuto e del Regolamento interno.

Il venire meno dell'ulteriore rapporto di lavoro determina, ai sensi dei precedenti articoli, la cessazione del rapporto associativo. Tuttavia, su specifica richiesta dell'interessato, o quando l'ulteriore rapporto di lavoro sia stato costituito sin dall'inizio come rapporto a termine, il Consiglio di Amministrazione, per motivate ragioni di carattere organizzativo o tecnico-produttivo, ha facoltà di deliberare il mantenimento temporaneo del rapporto sociale per un tempo determinato, nei limiti stabiliti dal Regolamento interno, pur se l'ulteriore rapporto di lavoro sia venuto meno.

Art. 22 - Procedura di recesso, decadenza o esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure con lettera raccomandata consegnata a mani.

Essa viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dalla ricezione; la relativa delibera e' comunicata immediatamente al socio, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto non sussistenti i presupposti del recesso, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dal giorno della comunicazione del provvedimento di accoglimento del Consiglio di Amministrazione.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione in materia di decadenza ed esclusione devono essere comunicate al destinatario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Avverso tali delibere il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

La decadenza e l'esclusione hanno effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dal giorno della comunicazione del provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - Liquidazione della partecipazione.

I soci cooperatori receduti, decaduti o esclusi nonché i successori del socio cooperatore defunto hanno solamente diritto al rimborso della partecipazione al capitale effettivamente versata ed eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale; la relativa liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio

dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto.

Il pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso verra' effettuato entro i centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale suo credito liquido o di quanto deliberato a carico del socio cooperatore.

I soci cooperatori esclusi ai sensi dell'articolo 19 hanno diritto al rimborso della partecipazione al capitale effettivamente versata ed eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, salvo il potere del Consiglio di Amministrazione di deliberare la perdita parziale o totale della stessa nei casi che rivestono carattere di particolare gravita'.

La domanda di rimborso deve essere fatta con raccomandata, a pena di decadenza del diritto, entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni di cui al secondo comma del presente articolo. In mancanza le somme spettanti ai soci cooperatori uscenti saranno devolute alla riserva legale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso i soci cooperatori uscenti ed i loro successori a causa di morte risponderanno verso la Cooperativa per il pagamento dei versamenti ancora dovuti per un anno dal giorno in cui si e' verificata la cessazione della qualita' di socio. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente e' obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della partecipazione.

Art. 24 - Rinvio.

Le disposizioni in materia di perdita della qualita' di socio si applicano, in quanto compatibili, anche ai soci appartenente alle altre categorie.

Titolo IV

Rapporti mutualistici, regolamento interno, ristorni.

Art. 25 - Rapporti mutualistici e Regolamento interno.

I rapporti tra la Cooperativa ed i soci cooperatori sono disciplinati da un Regolamento interno, che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la Cooperativa ed i soci, nel rispetto del principio di parita' di trattamento nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici.

In particolare, data la peculiare posizione occupata dal socio cooperatore nell'ambito organizzativo e produttivo della Cooperativa, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati dal Regolamento interno sopra citato, nel rispetto delle norme di Legge e piu' specificamente dell'art. 6 della Legge n. 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni.

Il predetto Regolamento interno potra' delineare i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea puo' dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure ritenute piu' idonee a far fronte allo stesso.

Il Regolamento interno potra', altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento, nel rispetto delle condizioni e delle modalita' richiamate dalle leggi.

Il Regolamento interno e' predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed e' approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 26 - Ristorni.

Il ristorno e' ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualita' e quantita' della prestazione lavorativa, in conformita' dei criteri stabiliti nel Regolamento interno di cui al precedente articolo 25.

Detti criteri debbono considerare:

- a) con riguardo alla qualita' dello scambio mutualistico, il livello di professionalita' acquisito dal socio cooperatore, tenuto conto dell'inquadramento assegnato al medesimo;
- b) con riguardo alla quantita' dello scambio mutualistico, il numero delle ore di lavoro effettivamente prestate dal socio cooperatore.

Titolo V

Patrimonio sociale.

Art. 27 - Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale della Cooperativa e' costituito:

- a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato da un numero illimitato di azioni - che non vengono emesse, - ciascuna del valore nominale di Euro 258,23 (duecentocinquantesette virgola ventitre);
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed ai successori dei soci defunti;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge;
- e) da qualunque liberalita' che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori, ne' durante la vita della Cooperativa, ne' all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci, nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente rivalutate.

Art. 28 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

La Cooperativa puo' costituire uno o piu' patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 29 - Partecipazioni dei soci.

Le azioni sono sempre nominative e non possono essere cedute a nessun titolo, in tutto o in parte, ne' essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo.

Per le azioni dei soci sovventori vale quanto disposto al precedente articolo 11.

Art. 30 - Liberazione delle azioni.

L'importo del capitale sociale sottoscritto dai soci potra' essere versato a rate e precisamente:

- a) una parte immediatamente dopo l'avvenuta comunicazione della delibera di ammissione; l'importo da versare sara' stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- b) il residuo con la rateazione che verra' stabilita dal Consiglio di Amministrazione, tenendo anche conto delle specificita' legate al rapporto di lavoro instaurato con il socio, salva la facolta' di ogni socio di effettuare dei versamenti piu' elevati, fino a raggiungere l'importo totale della partecipazione sottoscritta.

Art. 31 - Esercizio sociale, bilancio, utili.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformita' ai principi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale devono indicare specificamente, nelle relazioni di accompagnamento al bilancio previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri previsti dall'art. 2513 del Codice Civile.

Il residuo attivo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo la detrazione di qualsiasi spesa o impegno, sarà devoluto come segue:

- a) una quota al fondo di riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
 - b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
 - c) una eventuale quota a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
 - d) una eventuale quota a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento della mutualità prevalente;
 - e) una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci sovventori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dall'articolo 11 del presente statuto;
 - f) una eventuale quota a remunerazione degli strumenti finanziari, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento della mutualità prevalente per gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori;
 - g) una eventuale quota ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo le modalità previste dal Regolamento interno, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto;
 - h) quanto residua al fondo riserva straordinaria.
- Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento della mutualità prevalente, l'assemblea ordinaria ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto alle riserve indivisibili.

Titolo VI

Organi sociali

Art. 32 - Organi sociali.

La Cooperativa adotta, per l'amministrazione ed il controllo, il sistema tradizionale previsto dagli articoli 2380-bis e seguenti del Codice Civile.

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Art. 33 - Assemblea.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure sul quotidiano Il Gazzettino, oppure sul quotidiano Il Messaggero Veneto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere affisso, entro lo stesso termine, presso la sede sociale.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi

amministrativi e di controllo non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quelle previste come obbligatorie, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede, ed in particolare:

- a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio-video collegati, a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione, anche qualora non ricorrano i presupposti di legge che rendono obbligatorio lo svolgimento di assemblee separate, ha la facoltà di convocare assemblee generali per delegati, in conformità di quanto previsto dal successivo articolo 39.

Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 34 - Assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
- b) determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine;
- c) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- d) nomina i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi;
- e) approva i Regolamenti interni previsti dal presente Statuto;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- h) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n.142, può deliberare in favore dei soci cooperatori l'erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristoro;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa o ricorrono le altre condizioni previste dalla legge, l'assemblea può essere convocata entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o opportuno

e quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Art. 35 - Assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- c) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- d) sulle altre materie per legge ad essa riservate.

Art. 36 - Quorum costitutivi e deliberativi.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentano piu' della meta' dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci;
- b) in seconda convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentano almeno il 20% (venti per cento) dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci; tuttavia, per le delibere di approvazione del bilancio d'esercizio e di nomina e di revoca delle cariche sociali, l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, e' validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, piu' della meta' dei voti complessivamente spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per le delibere relative allo scioglimento e alla liquidazione della Cooperativa, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, e' validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino piu' della meta' dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i tre quinti dei voti complessivamente spettanti ai soci presenti o rappresentati.

In materia di azione di responsabilita' nei confronti degli organi sociali valgono le norme previste dalla legge per la societa' per azioni.

Art. 37 - Diritto di voto.

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non sono in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun appartenente a una categoria diversa da quella dei soci sovventori ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio sovventore avra' diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, cosi' come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facolta' di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio puo' rappresentare non piu' di due soci oltre se stesso.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della assemblea e conservate agli atti sociali.

La votazione dovra' avvenire in forma palese; tuttavia, nelle delibere riguardanti l'elezione dei componenti degli organi sociali l'Assemblea potra' decidere di procedere con votazione segreta. In tal caso, ciascun socio avra' il diritto di far risultare dal verbale, in maniere palese, l'esito del suo voto o la sua astensione, purché formuli un'espressa richiesta in tal senso.

Art. 38 - Presidenza dell'assemblea.

L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione piu' anziano di eta' o da persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario, scegliendolo anche fra i non soci.

Il Presidente verifica la regolarita' della costituzione dell'assemblea, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 39 - Assemblee separate.

Il Consiglio di Amministrazione, anche qualora non ricorrano i presupposti di legge che rendono obbligatorio lo svolgimento di assemblee separate, in relazione al numero complessivo dei soci cooperatori raggiunto dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede legale o dal luogo in cui e' convocata l'assemblea, alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee, ha la facolta', in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'assemblea generale da assemblee separate, convocate nelle localita' sedi di lavori nelle quali siano occupati non meno di 50 (cinquanta) soci cooperatori.

Per la convocazione delle assemblee separate dovranno essere osservate le seguenti formalita':

- a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale e con le stesse modalita' previste dall'articolo 33 del presente Statuto;
- b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse ma, comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno 8 (otto) giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;
- c) anche per le assemblee separate dovra' essere indicata la data della prima e dell'eventuale seconda convocazione; la seconda convocazione non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima;
- d) nell'avviso dovra' essere indicata la localita' di convocazione di ciascuna assemblea separata, scelta dal Consiglio di Amministrazione fra le localita' sedi di lavori sociali;
- e) nell'avviso dovra' essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale non preceduta da assemblee separate.

Ogni socio puo' partecipare con diritto di voto solo all'assemblea separata cui appartiene in base alla suddivisione territoriale operata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, uno degli amministratori appositamente delegato dal Consiglio, interverra' a ciascuna assemblea separata.

Ogni assemblea separata eleggera', scegliendoli fra i propri soci, nella proporzione di uno ogni dieci o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati ed aventi diritto al voto, i propri delegati all'assemblea generale, assicurando la proporzionale rappresentanza delle eventuali minoranze espresse dall'assemblea separata.

I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano all'unanimita', dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione

per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati delle assemblee separate presenti, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci e dei voti attribuitigli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

Il delegato che sia impossibilitato a partecipare all'assemblea generale può farsi rappresentare da un altro socio delegato dalla stessa assemblea separata.

I delegati rappresentano con vincolo di mandato, fatta eccezione per la nomina degli organi sociali, i soci delle assemblee che li hanno delegati.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati delle assemblee separate presenti all'assemblea generale condiziona la validità dell'assemblea generale stessa in prima ed in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo dei voti favorevoli, contrari o di astensione va effettuato sulla base di quelli riportati da ciascuna deliberazione nelle singole assemblee separate e risultanti dai processi verbali delle assemblee separate i cui delegati siano presenti e rappresentati nell'assemblea generale.

I soci che hanno preso parte alle assemblee separate possono assistere all'assemblea generale.

Art. 40 - Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile fra un minimo di cinque ed un massimo di ventuno.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria, che ne determina previamente il numero.

Possono essere nominati amministratori anche soggetti non soci o appartenenti a categoria diversa da quella dei soci cooperatori, ferme restando le limitazioni previste dal presente Statuto; in ogni caso, la maggioranza dei consiglieri deve sempre essere scelta fra i soci cooperatori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

La legge determina le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori.

Costituisce causa di incompatibilità o decadenza l'assunzione della carica di membro del Parlamento Nazionale, Consigliere Regionale, Assessore o Presidente della Regione o della Provincia, Sindaco o Assessore in Comuni con più di 15.000 abitanti.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti e nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 41 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da più della metà dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi almeno

cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi ai recapiti comunicati alla Cooperativa dai Consiglieri o dai Sindaci all'atto di accettazione della carica, purché pervengano all'indirizzo del destinatario almeno ventiquattro ore prima della seduta.

La convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. A parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede ed in particolare:

a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio-video collegati, a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Art. 42 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.

Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni degli amministratori, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, decadenza o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Art. 43 - Sostituzione degli Amministratori.

Qualora nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione, tenendo eventualmente conto della categoria di soci alla quale apparteneva l'amministratore da sostituire. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2386 del Codice civile.

Art. 44 - Comitato di garanti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato di Garanti, composto da rappresentanti di enti, organizzazioni e persone giuridiche che, per loro natura, sono interessati e possono concorrere allo sviluppo della Cooperativa, con particolare riferimento alle finalità statutarie.

I membri del Comitato potranno partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 45 - Direttore Generale. Comitato Tecnico.

Il Consiglio di Amministrazione e' competente in ordine alla eventuale nomina ed alla revoca del Direttore Generale della Cooperativa, al quale e' demandato il compito di attuare la volonta' del Consiglio.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su conforme delibera di quest'ultimo, conferisce al Direttore Generale una procura speciale, dal contenuto idoneo a rappresentare efficacemente la Cooperativa nei rapporti con i terzi, relativamente ai compiti che gli sono affidati.

Il Direttore Generale e' responsabile del personale della Cooperativa.

Il Direttore Generale nomina e revoca, sotto la propria responsabilita', uno o piu' responsabili di settore del cui operato risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione e munisce i medesimi - ove lo ritenga opportuno - di poteri subdelegati.

Il Direttore Generale risponde al Consiglio di Amministrazione dei beni, dei mezzi e delle sostanze che gli sono affidati in gestione.

Il Consiglio di Amministrazione e' altresì competente in ordine alla eventuale nomina ed alla revoca di un Comitato Tecnico, composto di un numero variabile di persone, a ciascuna delle quali il Consiglio stesso assegna specifiche competenze.

Qualora non sia stato nominato il Direttore Generale, ciascun membro del Comitato Tecnico e' responsabile per l'attivita' svolta nel settore di propria competenza.

Qualora sia stato nominato il Direttore Generale, il Comitato Tecnico ha il compito di coadiuvare il Direttore Generale nella sua attivita'. Ciascun membro del Comitato Tecnico e' responsabile, unitamente al Direttore Generale, per l'attivita' svolta nel settore di propria competenza.

In caso di nomina del Comitato Tecnico, il Direttore Generale sceglierà di preferenza i responsabili di settore nell'ambito dei componenti il Comitato Tecnico.

Art. 46 - Rappresentanza legale.

Il potere di rappresentanza della Cooperativa e' generale e spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Vice Presidenti.

Il potere di rappresentanza spetta, altresì, ai soggetti cui sono state delegate attribuzioni del Consiglio, ai sensi del precedente articolo 42, nei limiti delle attribuzioni conferite.

I soggetti sopra indicati possono anche delegare l'uso della firma sociale e la rappresentanza legale, purché per atti specifici e nelle forme di legge, al Direttore Generale o ad uno o procuratori, tanto congiuntamente che separatamente.

Art. 47 - Collegio Sindacale.

L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria oppure qualora lo ritenga opportuno.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Collegio Sindacale deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Presidente del Collegio e' nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 48 - Doveri e poteri del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento ed assolve tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile, se sussistono i presupposti di legge che rendono possibile lo svolgimento di questa funzione da parte del Collegio Sindacale stesso.

Qualora il Collegio Sindacale non venga nominato o non possa esercitare anche le funzioni di controllo contabile, tale controllo e' esercitato da un revisore contabile o da una societa' di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, ferme restando le disposizioni di leggi speciali in materia di certificazione di bilancio.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del comitato esecutivo.

I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovra' compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione.

Art. 49 - Scioglimento.

La Cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge. Ferme restando le norme in materia di controllo e scioglimento per atto dell'autorita', l'Assemblea dovra' procedere alla nomina di uno o piu' liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci ed indicando quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa.

L'Assemblea dovra', inoltre, determinare le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralita' di liquidatori, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e quant'altro previsto dall'art. 2487 del Codice Civile.

Art. 50 - Devoluzione del patrimonio sociale.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione e' destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle partecipazioni al capitale sociale effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate e dei dividendi eventualmente maturati;
- b) al rimborso delle partecipazioni al capitale sociale effettivamente versate dagli altri soci, eventualmente rivalutate e dei dividendi eventualmente maturati;
- c) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 51 - Regolamenti interni.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potra' elaborare appositi Regolamenti interni, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 52 - Clausole mutualistiche.

I principi contenuti agli articoli 27, 31 e 50 esprimono l'essenza del principio mutualistico, sono inderogabili e devono di fatto essere puntualmente osservati.

Art. 53 - Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di cooperative e, in quanto compatibili, in materia di società per azioni, delle leggi speciali sulla cooperazione e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

F.to BOMBEN VALLI

" GIORGIO PERTEGATO (L.S.)